



LABORATORIO GIURIDICO

rivista mensile

Giugno 2026



Diritto della crisi e dell'insolvenza

a cura di Danilo Giorgio Grattoni

Società a responsabilità limitata, convocazione assembleare dei soci qualificati e quorum costitutivo: il potere di impulso non assorbe la regola di rappresentatività della decisione

Nota a Trib. Ancona, Sez. spec. Impresa, 7 gennaio 2026, n. 43

Società a responsabilità limitata - assemblea dei soci - convocazione diretta da parte dei soci - soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale - clausola statutaria attributiva del potere di convocazione agli amministratori - diritto di informazione - verbale assembleare - quorum costitutivo - abbandono dell'assemblea - nomina dell'organo amministrativo - violazione dello statuto - annullamento della deliberazione.

“In una società a responsabilità limitata, i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno il diritto di convocare l'assemblea dei soci, anche qualora l'atto costitutivo riservi tale potere agli amministratori. Tale facoltà deriva dall'interpretazione estensiva dell'art. 2479 c.c., che attribuisce ai soci poteri di controllo e di impulso decisionale”.

La sentenza di merito in commento consente di tornare su un nodo centrale della disciplina assembleare della società a responsabilità limitata: il rapporto tra potere di impulso dei soci qualificati, autonomia statutaria e regole di formazione della volontà sociale.

La pronuncia si pone nel solco del dibattito dottrinale successivo alla riforma del 2003, la s.r.l. è stata variamente letta come modello “contrattualistico”, in cui l'autonomia privata e la pattuizione statutaria assumono un ruolo pressoché sovrano, e, in chiave opposta, come figura che, pur profondamente flessibile, conserva tratti “istituzionali” e regole inderogabili di garanzia a presidio della posizione del socio e del corretto funzionamento dell'ente. La decisione del Tribunale di Ancona si colloca chiaramente nel secondo filone: pur valorizzando il potere di impulso dei soci qualificati e la possibilità di adattare l'assetto organizzativo alle esigenze della compagine, il giudice riafferma il carattere non disponibile di alcuni snodi procedurali - *in primis* la rappresentatività del *quorum* costitutivo e il rispetto delle regole statutarie sulla composizione dell'organo amministrativo - che non possono essere elusi né da pattuizioni statutarie troppo disinvolute, né da prassi assembleari di fatto.

Il Tribunale di Ancona muove dalla valorizzazione del ruolo del socio nella s.r.l. post-riforma, riconoscendo ai soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale la legittimazione a convocare direttamente l'assemblea. Tuttavia, la decisione non si esaurisce nell'affermazione di tale potere. Il profilo di maggiore interesse sistematico risiede, piuttosto, nella distinzione tra regolare attivazione del procedimento assembleare e valida formazione della deliberazione. La

convocazione può provenire dai soci qualificati; la deliberazione, però, resta assoggettata al rispetto dei *quorum* costitutivi, delle maggioranze statutarie e dell'assetto organizzativo delineato dall'atto costitutivo.

In tale prospettiva, la sentenza offre una ricostruzione equilibrata della s.r.l. come tipo societario nel quale la centralità del socio non determina l'attenuazione delle garanzie procedurali, ma impone una più rigorosa verifica della coerenza tra poteri partecipativi, regole statutarie e rappresentatività della decisione. Il potere di impulso riconosciuto ai soci qualificati consente di evitare la paralisi dell'organo assembleare; non consente, però, di prescindere dalle condizioni che rendono la deliberazione imputabile alla società secondo legge e statuto.

Il giudizio deciso dal Tribunale di Ancona nasce dall'impugnazione di una deliberazione assembleare di s.r.l. adottata all'esito di una riunione convocata da due soci titolari, complessivamente, della metà del capitale sociale. La compagine era composta da quattro soci, ciascuno portatore di una partecipazione pari al 25%. Gli attori, anch'essi soci, impugnavano la deliberazione deducendo plurimi profili di invalidità: l'illegittimità della convocazione effettuata dai soci anziché dall'amministratore, la violazione del diritto di informazione, la falsa attestazione a verbale della presenza di uno dei soci, il difetto del quorum costitutivo e la violazione dello statuto in relazione alla nomina del nuovo organo amministrativo.

La prima questione affrontata dal Tribunale concerne la legittimità della convocazione assembleare eseguita dai soci. Secondo gli attori, l'atto di impulso avrebbe dovuto provenire dall'amministratore, cui lo statuto riservava la convocazione dell'assemblea. Da tale assunto veniva fatta discendere anche una violazione dell'obbligo di informazione, sul presupposto che la convocazione proveniente dai soci fosse, di per sé, inidonea a garantire una corretta instaurazione del procedimento assembleare.

Il Tribunale respinge tale impostazione. La s.r.l., dopo la riforma del 2003, non può essere ricondotta meccanicamente allo schema della società per azioni. La disciplina positiva attribuisce ai soci un ruolo più intenso, non limitato alla partecipazione al voto, ma esteso a poteri di controllo, impulso e attivazione delle decisioni sociali. Il riferimento contenuto nell'art. 2479 c.c. ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, legittimati a sottoporre argomenti alla decisione dei soci, viene quindi interpretato in senso funzionale: il potere di sottoporre un argomento alla decisione implica, quando necessario, anche il potere di provocare la riunione nella quale quella decisione deve essere assunta.

La soluzione appare coerente con la funzione dell'art. 2479 c.c., che non attribuisce ai soci qualificati una mera facoltà sollecitatoria, ma un potere di impulso funzionale all'effettiva sottoposizione dell'argomento alla decisione sociale. Diversamente opinando, la prerogativa riconosciuta ai soci rappresentanti almeno un terzo del capitale resterebbe subordinata alla cooperazione dell'organo amministrativo, con il rischio di una sostanziale sterilizzazione del potere partecipativo.

Il punto assume particolare importanza quando lo statuto attribuisca formalmente agli amministratori il potere di convocare l'assemblea. Secondo il Tribunale, tale previsione non può essere intesa come clausola idonea a escludere in radice la legittimazione dei soci qualificati. L'autonomia statutaria può disciplinare le modalità della convocazione, stabilendo termini, mezzi di comunicazione e regole procedurali, ma non può comprimere una prerogativa che l'ordinamento riconosce a tutela del corretto funzionamento della società e della partecipazione informata dei soci alle decisioni.

La distinzione tra titolarità del potere e modalità del suo esercizio appare decisiva. Lo statuto può conformare il procedimento, ma non può privare i soci qualificati della possibilità di promuovere la decisione sulle materie rimesse alla

competenza sociale. Il rinvio statutario ai “modi” di convocazione deve quindi essere circoscritto alle modalità tecniche dell’avviso e non può essere dilatato fino a incidere sulla legittimazione sostanziale alla convocazione. Diversamente, l’autonomia privata finirebbe per svuotare una regola posta a garanzia dell’equilibrio interno della s.r.l.

Non meno rilevante è il passaggio dedicato al diritto di informazione. Il Tribunale esclude che la provenienza della convocazione dai soci determini automaticamente una carenza informativa. La lesione del diritto di informazione deve essere accertata in concreto, verificando se l’avviso di convocazione abbia consentito ai soci di conoscere gli argomenti da trattare e di partecipare consapevolmente alla riunione. Nel caso esaminato, l’ordine del giorno risultava sufficientemente intellegibile e, per taluni profili, relativo a questioni già note alla compagine sociale. Da ciò il rigetto della censura.

Il principio merita adesione. L’invalidità della deliberazione per difetto di informazione non può essere costruita in termini meramente formali, né desunta dalla sola identità del soggetto convocante. Ciò che rileva è la funzione dell’informazione, ossia la possibilità per il socio di comprendere l’oggetto della decisione e di orientare consapevolmente il proprio comportamento assembleare. La convocazione proveniente dai soci non è, di per sé, meno idonea di quella proveniente dall’amministratore, purché rispetti le prescrizioni statutarie e assicuri la tempestiva conoscibilità delle materie poste all’ordine del giorno.

La seconda questione riguarda la contestata falsità del verbale assembleare, nella parte in cui attestava la presenza di uno dei soci successivamente allontanatosi prima della votazione. Anche tale censura viene respinta. Il Tribunale richiama il principio secondo cui il verbale assembleare documenta quanto avvenuto nel corso della riunione, pur non essendo assistito da fede privilegiata. Ne consegue che il socio che intenda contestarne la corrispondenza alla realtà deve fornire elementi probatori idonei a dimostrarne la difformità. In difetto di tale prova, il contenuto del verbale non può essere superato mediante una contestazione meramente assertiva.

Il rilievo è coerente con la funzione del verbale. Esso non è soltanto un adempimento documentale, ma lo strumento mediante il quale viene resa conoscibile e controllabile la sequenza procedimentale che conduce alla decisione. Proprio perché il verbale consente ai soci assenti o dissenzienti di verificare la regolarità dell’iter assembleare, la sua contestazione richiede un onere probatorio specifico. In mancanza, non può essere rimessa in discussione la rappresentazione dei fatti assembleari in esso contenuta.

La questione del *quorum* costitutivo costituisce il vero baricentro sistematico della pronuncia. Il Tribunale non considera il numero legale come un requisito istantaneo, destinato a cristallizzarsi all’apertura dei lavori, ma come condizione di rappresentatività della decisione. Ne deriva che la presenza della quota minima di capitale richiesta dalla legge o dallo statuto deve permanere nel momento in cui la volontà sociale si forma, poiché è in quel momento - e non nella mera apertura della seduta - che la deliberazione viene imputata all’ente.

Nel caso di specie, lo statuto richiedeva, per la valida costituzione dell’assemblea, la presenza di soci rappresentanti almeno il 70% del capitale sociale. Tale soglia risultava raggiunta all’apertura della riunione, in ragione della presenza di soci rappresentanti il 75% del capitale. Tuttavia, prima delle votazioni, uno dei soci si allontanava, facendo scendere la partecipazione assembleare al di sotto del *quorum* statutariamente richiesto.

Il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui il *quorum* costitutivo non deve sussistere soltanto al momento iniziale della riunione, ma anche nel momento in cui la deliberazione viene effettivamente adottata. La tesi opposta, che considera

sufficiente la verifica del numero legale all'apertura dei lavori, viene ritenuta non coerente con la funzione stessa del quorum. Quest'ultimo non è un dato meramente formale o istantaneo, ma presidia la rappresentatività della volontà assembleare. Se, al momento della deliberazione, la quota di capitale presente non raggiunge la soglia richiesta, la decisione non può essere considerata espressione dell'ente secondo le regole fissate dalla legge o dallo statuto.

La conclusione appare particolarmente persuasiva. L'assemblea non è un contenitore procedimentale la cui validità si cristallizza una volta per tutte all'inizio della riunione. Essa è il luogo di formazione progressiva della volontà sociale. Se nel corso dei lavori vengono meno le condizioni minime di rappresentatività richieste per deliberare, non vi è ragione per ritenere che la successiva decisione possa beneficiare del quorum esistente in un momento ormai superato. La rappresentatività deve accompagnare la decisione, non soltanto l'apertura della seduta.

Il tema assume rilievo ancora maggiore nella s.r.l., nella quale l'autonomia statutaria può modulare in modo significativo le regole di funzionamento dell'assemblea. Quando lo statuto richiede un quorum costitutivo rafforzato, tale previsione esprime una scelta organizzativa precisa: determinate decisioni possono essere assunte solo in presenza di una quota qualificata del capitale. Ammettere che l'abbandono della riunione sia irrilevante significherebbe consentire che la decisione sia adottata da una frazione di capitale inferiore a quella ritenuta necessaria dallo statuto per la regolare costituzione del consesso.

Né può ritenersi decisivo l'argomento secondo cui la rilevanza dell'abbandono assembleare favorirebbe condotte ostruzionistiche. La possibilità che un socio si allontani dalla riunione per impedire la deliberazione costituisce un rischio fisiologico dei sistemi che prevedono quorum rafforzati. Tuttavia, tale rischio non autorizza l'interprete a disapplicare la regola statutaria. Se la soglia di partecipazione è posta a presidio della rappresentatività della decisione, il venir meno di tale soglia produce effetti sulla validità della deliberazione, salvo che lo statuto preveda espressamente una diversa disciplina compatibile con il sistema.

La sentenza, da questo punto di vista, offre una lettura equilibrata del rapporto tra efficienza decisionale e tutela delle minoranze. Da un lato, riconosce ai soci qualificati il potere di convocare direttamente l'assemblea, evitando che l'organo amministrativo possa paralizzare l'iniziativa sociale. Dall'altro, ribadisce che l'attivazione del procedimento non consente di prescindere dai *quorum* previsti dallo statuto. L'autonomia dei soci qualificati nel promuovere la decisione non si traduce in autonomia della maggioranza contingente rispetto alle regole di formazione della volontà sociale.

Ulteriore profilo di invalidità viene individuato nella nomina di un organo amministrativo composto da due membri, in contrasto con la previsione statutaria che contemplava, in alternativa all'amministratore unico, un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri. Il Tribunale osserva che la nomina di un organo difforme dal modello statutario non costituisce una mera irregolarità organizzativa, ma incide sull'assetto statutario della società. Essa equivale, nella sostanza, a una modificazione implicita dello statuto, adottata però senza il rispetto del quorum deliberativo rafforzato previsto per le modificazioni statutarie.

Anche questo passaggio merita attenzione. La deliberazione assembleare non può produrre, in via indiretta, un effetto che richiederebbe una deliberazione statutaria qualificata. Se lo statuto prevede che l'amministrazione sia affidata a un amministratore unico o a un consiglio composto da almeno tre membri, la nomina di un organo a due componenti altera la regola organizzativa fissata dai soci. Non si tratta, dunque, di una semplice scelta tra modelli consentiti, ma della creazione

di un assetto non previsto. Tale operazione non può essere realizzata mediante una deliberazione ordinaria, perché finirebbe per eludere le maggioranze rafforzate poste a presidio della stabilità statutaria e della tutela delle minoranze.

La pronuncia consente allora di cogliere una linea di fondo: nella s.r.l. la centralità del socio non equivale a informalità del procedimento. Al contrario, proprio perché il socio è titolare di poteri incisivi, il rispetto delle regole procedimentali e statutarie assume una funzione essenziale di equilibrio. Il socio qualificato può convocare l'assemblea; il socio presente può partecipare e poi allontanarsi; la maggioranza può promuovere una diversa organizzazione della governance. Ma ciascuna di queste prerogative deve esercitarsi entro il perimetro segnato dalla legge e dallo statuto.

In tale prospettiva, la decisione evita due opposti eccessi interpretativi. Da un lato, respinge la concezione amministrativa centrica della s.r.l., secondo cui la convocazione dell'assemblea sarebbe prerogativa esclusiva dell'organo gestorio anche quando una parte qualificata del capitale intenda sottoporre determinate materie alla decisione dei soci. Dall'altro, esclude che la valorizzazione del ruolo del socio possa tradursi in un indebolimento delle regole di quorum e delle garanzie statutarie. La s.r.l. post-riforma è società nella quale i soci hanno poteri di impulso e controllo più marcati, ma non è società nella quale la volontà sociale possa formarsi al di fuori delle condizioni di rappresentatività previamente stabilite.

La decisione appare, pertanto, apprezzabile anche sul piano pratico. Nelle società a ristretta base partecipativa, spesso caratterizzate da rapporti personali deteriorati e da situazioni di stallo, il potere dei soci qualificati di convocare l'assemblea costituisce uno strumento essenziale per evitare che l'inerzia o il conflitto dell'organo amministrativo paralizzino la vita sociale. Tuttavia, il ricorso a tale strumento deve essere accompagnato da una particolare attenzione alla regolarità dell'avviso, alla chiarezza dell'ordine del giorno, alla verifica dei quorum e alla conformità delle deliberazioni allo statuto.

Sotto il profilo applicativo, la sentenza suggerisce alcune cautele. Chi convoca l'assemblea in qualità di socio qualificato deve assicurare il rispetto rigoroso delle modalità statutarie di convocazione, predisporre un ordine del giorno sufficientemente determinato e documentare puntualmente le presenze, gli eventuali abbandoni e le modalità di votazione. Chi presiede l'assemblea deve verificare non soltanto l'esistenza iniziale del quorum costitutivo, ma anche la sua permanenza in relazione alle singole deliberazioni, specie quando lo statuto preveda soglie rafforzate. La società, infine, deve evitare che deliberazioni apparentemente ordinarie producano effetti modificativi dello statuto senza il rispetto delle maggioranze prescritte.

La pronuncia in commento si segnala, in definitiva, per avere ricondotto la flessibilità organizzativa della s.r.l. entro un sistema di garanzie procedimentali non disponibili nella loro funzione essenziale. La centralità del socio legittima l'attribuzione di poteri di impulso anche incisivi; non consente, però, di degradare il quorum costitutivo a requisito meramente iniziale, né di alterare indirettamente l'assetto statutario dell'organo amministrativo.

Il risultato è una ricostruzione che valorizza l'autonomia privata senza consentirne un uso distorsivo. Lo statuto non può privare i soci qualificati del potere di impulso riconosciuto dall'art. 2479 c.c.; allo stesso tempo, la maggioranza assembleare non può disattendere lo statuto quando si tratta di formare validamente la volontà sociale o di modificare, anche solo in via implicita, l'organizzazione dell'ente.

Sotto tale profilo, la decisione conferma che la s.r.l. non è un modello societario semplificato nel senso della riduzione delle garanzie procedimentali. È, piuttosto, un tipo flessibile, nel quale la maggiore autonomia organizzativa richiede una più rigorosa attenzione alla coerenza tra poteri dei soci, regole statutarie e formazione della volontà sociale. La convocazione

assembleare da parte dei soci qualificati è, dunque, legittima; ma la deliberazione resta invalida quando, al momento della decisione, manchino il quorum costitutivo richiesto o il rispetto dell'assetto statutario che disciplina l'organo amministrativo.

In questa prospettiva, il principio affermato dal Tribunale di Ancona assume rilievo non solo per la convocazione dell'assemblea da parte dei soci qualificati, ma per l'intera ricostruzione del procedimento assembleare della s.r.l. come luogo di equilibrio tra iniziativa partecipativa, efficienza decisionale e rappresentatività della volontà sociale. Proprio questo equilibrio costituisce il nucleo della decisione: il socio qualificato può attivare la decisione sociale, ma la decisione sociale è valida solo se formata nel rispetto della legge e dello statuto.

